

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06711/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6711 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Soc Colari Ambiente Guidonia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;

contro

Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Province di Roma Fr Lt Ri e Vt non costituito in giudizio;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti

Città di Guidonia Montecelio in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Meloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Nibby, 3;

per l'annullamento

della nota in data 04.8.2014 (impugnata con motivi aggiunti di gravame) recante la sospensione dei lavori in via cautelativa in relazione all'ampliamento della discarica - realizzazione impianto t.m.b. (trattamento meccanico biologico dei rifiuti) in località Guidonia - Montecelio

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e del Turismo e di Regione Lazio e di Città di Guidonia Montecelio in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il dott. Marco Bignami

Visto l'art. 4 del dl 28/20 convertito dalla legge 70/20

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I fatti di causa si originano dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lazio alla dante causa della Guidonia ambiente srl nel 2010, in relazione ad un impianto TMB sito nel parco dell'Inviolata presso il Comune di Guidonia Montecelio.

L'impianto a trattamento meccanico biologico (TMB) serve a trattare i rifiuti non pericolosi, separando l'umido dal secco. In seguito, il rifiuto, compattato nelle cd. eco-balle, viene inviato in discarica, o all'inceneritore.

La Soprintendenza ai beni paesaggistici nel 2014 ha ordinato la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 150 d.lgs. 42/04, poiché l'AIA non era stata preceduta da

autorizzazione paesaggistica con riguardo al vincolo archeologico.

Tale ordinanza è stata impugnata dalla Guidonia ambiente srl nel presente giudizio, ma di essa è stata rilevata l'inefficacia da questo Tribunale in fase cautelare, in quanto non seguita nel termine di legge dall'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblico interesse ai sensi del citato art. 150.

La Soprintendenza ha però continuato a ritenere l'AIA invalida, con atto meramente confermativo della sospensione, a sua volta giudicato in fase cautelare inefficace, a seguito dei primi motivi aggiunti. Non si è invece ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.

La posizione della Soprintendenza ha indotto l'amministrazione ad approvare, d'accordo con la Guidonia ambiente srl, una modifica non sostanziale dell'AIA, facendo retrocedere l'impianto di circa 100 metri, al fine di evitare interferenze con il vincolo archeologico. L'atto è stato impugnato da associazioni ambientaliste, che lo ritenevano illegittimo a causa della invalidità dell'AIA originaria, con ricorsi rigettati da questo Tribunale.

La Soprintendenza, nel frattempo, ha avviato nel 2015 il procedimento di individuazione dell'Inviolata quale area di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) d.lgs. 42/04 (atti impugnati con i secondi motivi aggiunti), che ha poi concluso favorevolmente con decreto del 16 settembre 2016 (impugnato con i terzi motivi aggiunti).

In precedenza, la Regione, proprio con la delibera relativa al procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA del 2010 appena ricordata, aveva reputato opportuno, al fine di sciogliere definitivamente il nodo della legittimità dell'AIA del 2010, indire una conferenza di servizi. Oggetto di essa era il riesame-rinnovo dell'AIA oltre il termine di proroga ex lege indicato dal d.lgs. 46/14.

A causa del dissenso della Soprintendenza, ferma sulla posizione iniziale relativa alla illegittimità dell'AIA del 2010, la decisione è stata rimessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14 quater della legge n. 241 del 1990, nel testo vigente ratione temporis. Quest'ultima, con delibera del 22 dicembre 2017, si

è pronunciata a favore del rinnovo fino al 31 dicembre 2024, originando la conforme determina del 15 gennaio 2018 della Regione Lazio.

Quest'ultima è stata impugnata da alcune associazioni e dal Comune di Guidonia Montecelio, ma non dall'odierna ricorrente, che, anzi, si è costituita per difenderla. La causa è matura per la decisione, e non vi rileva l'atto di rinnovo dell'AIA del 6 luglio 2020, in conformità alla delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri.

DIRITTO

Il ricorso principale e il primo ricorso con motivi aggiunti sono diventati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Essi hanno per oggetto l'ordine di sospensione dei lavori relativi all'impianto di TMB, a causa della presunta carenza di autorizzazione paesaggistica dovuta in base al vincolo archeologico. Tale ordine è stato adottato dal Mibact (ricorso principale) e poi confermato il 4 agosto 2014 (primi motivi aggiunti).

Tuttavia, in entrambe le occasioni questo Tribunale in sede cautelare ne ha rilevato l'inefficacia sopravvenuta, a causa del mancato perfezionamento nel termine di 90 giorni della procedura indicata dall'art. 150 d.lgs. n. 42 del 2004 ai fini della dichiarazione di pubblico interesse.

Pertanto, i lavori sono legittimamente proseguiti (perlomeno fino al sequestro penale del cantiere), in quanto espressamente consentiti dalle ordinanze cautelari del Tar Lazio. Essi si sono poi conclusi, come testimonia il recente riesame rinnovo dell'AIA.

A questo punto, perciò, non rileva più soffermarsi sulla inefficacia sopravvenuta degli ordini impugnati, poiché, in ogni caso, essa, per quanto apprezzato in sede cautelare, ha legittimato l'esecuzione dei lavori da parte della ricorrente, che ha così conseguito, oramai definitivamente, l'utilità alla quale si frapponevano gli atti impugnati. Non residua perciò alcun interesse alla trattazione del ricorso per tale parte, come esattamente eccepito dall'Avvocatura dello Stato.

In seguito, il Mibact ha avviato il procedimento per dichiarare l'interesse archeologico dell'area, e lo ha concluso positivamente con il decreto del 16 settembre 2016, atti contro i quali sono indirizzati, rispettivamente, il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti.

Tali ricorsi sono tuttavia inammissibili, profilo che precede la sopravvenuta carenza di interesse.

Difatti, il vincolo apposto con il decreto del 2016 non avrebbe potuto in nessun caso rendersi opponibile all'AIA del 2010, in quanto ad essa posteriore.

Non vi è infatti alcuna ragione per discostarsi dal principio generale secondo il quale i vincoli conformativi della proprietà rilevano, solo se anteriori alle opere eseguite. Ed è appena il caso di rilevare che ad essere preservata non è solo la struttura fisica dell'impianto, ma la sua vocazione funzionale, senza la quale esso sarebbe del tutto inutile.

La giurisprudenza amministrativa si è già espressa in senso conforme su una fattispecie avente ad oggetto un vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto all'autorizzazione all'esercizio della cava (CDS 4362/18), atto avente efficacia durevole, ma non per questo piegato ad una sopravvenienza che frusterebbe l'affidamento riposto nell'impiego dell'opera in precedenza realizzata.

Nel caso di specie, il vincolo è stato posto dall'amministrazione a seguito di dichiarazione di pubblico interesse dell'area dell'Inviolata nel 2016, giacché la rilevanza archeologica di un bene non emerge certo in *re ipsa*, ma comunque esige un'attività umana che connoti tale bene in questa direzione. Esso, pertanto, non può incidere sulle attività già legittimamente assentite (o la cui eventuale illegittimità, come nel caso di specie, non sia stata fatta valere nei termini decadenziali di legge).

Pertanto il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti non era sorretto dall'interesse ad agire fin dall'origine, a prescindere dal fatto che, successivamente, l'amministrazione abbia escluso l'applicabilità del D.M. 16 settembre 2016 (con atto invano impugnato con separati ricorsi da terzi).

Le spese, attesa la complessità della fattispecie, sono compensate tra tutte le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Dichiara inammissibile il ricorso per i secondi e terzi motivi aggiunti.

Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e per i primi motivi aggiunti

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

Roberta Mazzulla, Referendario

L'ESTENSORE
Marco Bignami

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO